

TRIBUNALE FEDERALE
SENTENZA N. 27 /2023

Il Tribunale Federale, composto dal Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), dal Cons. Luigi Massimiliano Tarantino (Relatore) e dal Gen. Ugo Marchetti (Componente), riunitosi in videoconferenza mediante applicazione Meet di Google il giorno 09 novembre 2023, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Domenico Guagliardo (lic conc/cond 38081)

Fatto

La Commissione Autostoriche trasmetteva in data 17 maggio 2023 alla Procura Federale un esposto, segnalando la pubblicazione di alcuni post in data 27 aprile, 3 e 5 maggio 2023 da parte del licenziato Domenico Guagliardo sul suo profilo Facebook. La Procura Federale rilevava che le offese erano rivolte in occasione dell'evento Targa Florio non solo alla Commissione Autostoriche, ma anche e, in particolare, nei confronti di Alessandro Failla. Quest'ultima circostanza veniva appurata all'indomani dell'acquisizione dell'elenco dei concorrenti della competizione Targa Florio e in ragione di interlocuzione avuta tra la Procura Federale e il licenziato Failla: quest'ultimo con mail dell'1 luglio 2023, infatti, specificava di essere l'unico siciliano membro della Commissione Autostoriche e concorrente della gara Targa Florio.

La richiesta di audizione del 28 luglio 2023 da parte dell'odierno incolpato, accolta dalla Procura Federale restava senza seguito in forza del fatto che quest'ultimo adduceva la presenza di un impegno impeditivo per la seduta del 5 settembre 2023, e che anche alle successive date dal Guagliardo proposte tra il 25 e il 30 settembre 2023 faceva sapere di non poter partecipare.

L'incolpato depositava memoria in data 13 settembre 2023 nella quale dichiarava che le sue dichiarazioni erano rivolte con il direttore sportivo della scuderia Roracing, suo conterraneo.

Tanto premesso la Procura Federale in data 26 settembre 2023 ritenuta sussistente la violazione degli artt. 8.1 e 8.5. del Regolamento sportivo nazionale, accertata la



reiterazione di analoghe condotte illecite da parte dell'incolpato già sanzionato con l'ammenda di 600,00 euro con pronuncia di questo Tribunale n. 17/21, deferiva Domenico Guagliardo, licenza di conc./cond. n. 38081, per violazione degli artt. 8.1, 8.4. e 8.5. R.S.N. e valutata la contestava recidiva ne chiedeva la condanna alla sanzione della sospensione delle licenze per un periodo di 30 gg. oltre l'ammenda di 1.200,00 euro.

All'udienza dibattimentale del 9 novembre 2023 celebrata da remoto compariva il deferito Domenico Guagliardo.

Dal canto suo la Procura si riportava all'atto di deferimento e chiedeva di accogliersi le conclusioni ivi rassegnate.

Diritto

Osserva questo Tribunale che le condotte dell'incolpato disattendono pacificamente i precetti enunciati dagli artt. 8.1, 8.4. e 8.5. del Regolamento sportivo nazionale, poiché violano il principio di lealtà, risultano lesive dell'integrità morale di un altro licenziato in occasione di una manifestazione sportiva automobilistica e ledono la reputazione, l'immagine e la dignità di un organismo operante nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Dall'esame della documentazione acquisita agli atti del presente procedimento emerge che nei post pubblicati dal licenziato Domenico Guagliardo sul suo profilo Facebook, quest'ultimo afferma che: "i signori organizzatori della Targa Florio nonché Acisport...sono persone poco serie", inoltre che: "Grazie ad un grandissimo pezzo di merda che avendo chiesto un'agevolazione nella distribuzione delle mie 11 vetture nell'elenco partenti ha presentato questo scempio di elenco partenti!! Dire che sei un gran pezzo di merda e cosa inutile e magnaccione è poco!! Per non parlare anche del resto dell'elenco da sprovveduti allo sbaraglio!! Una vera vergogna", e ancora che: "Neanche l'elenco partenti creato da un pezzo di merda...Ma noi ci accogliamo anche le porcate dei nostri conterranei sportivi!! Questo messaggio ti deve arrivare semplicemente per abbracciarti il water e dirgli non son degno di te...". Le dichiarazioni

in questione integrano gli estremi della violazione delle fattispecie di cui agli artt. 8.1, 8.4. e 8.5. del Regolamento sportivo nazionale.

Quanto dedotto dal Guagliardo nella sua memoria del 13 settembre 2023, da un lato, non offre elementi per elidere l'attribuzione delle descritte condotte illecite nei suoi confronti; dall'altro, non è convincente in termini di mancata individuazione del soggetto licenziato offeso dall'incolpato, atteso che solo il Failla, unico siciliano, nell'occasione rivestiva la duplice veste di membro della Commissione Autostoriche e concorrente alla Targa Florio.

Nella fattispecie va, altresì, escluso che possa ritenersi sussistente una scusante sub specie di esercizio del diritto di critica, stante il chiaro superamento del limite della continenza verbale e il chiaro contenuto denigratorio delle espressioni utilizzate. Inoltre, deve rilevarsi come secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. V, 10 dicembre 2021, n. 10762): “Nella diffusione di messaggi lesivi della reputazione attraverso una bacheca Facebook, la diffamazione sussiste anche senza l'indicazione del nome del soggetto leso se quest'ultimo è individuabile sia pure da un numero limitato di persone”. Va ulteriormente evidenziato che la particolare tipologia del mezzo utilizzato per diffondere il messaggio diffamatorio connota di particolare gravità la condotta dell'incolpato, poiché tale modalità di comunicazione ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, non contestualmente presenti.

Quanto alla determinazione della sanzione la stessa deve tenere conto della sussistenza della recidiva specifica infraquinquennale, essendo stato già sanzionato l'incolpato per analoga infrazione e per fatto commesso entro i cinque anni precedenti (cfr. sentenza di questo Tribunale n. 17/2021).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato Domenico Guagliardo, licenza di conc./cond. n. 38081 responsabile delle incolpazioni contestate e gli applica la sanzione della sospensione delle licenze per un periodo di 30 gg. oltre l'ammenda di 1.200,00 euro.



Automobile Club d'Italia
SPORT

Roma 9 novembre 2023.

Il Relatore

Il Presidente